

STATUTO

della

AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA

ART. 1

(Costituzione)

Su iniziativa della Provincia di Latina e' costituita una Società per azioni, senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica locale, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

La Società assume la seguente denominazione:

"AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA – SOCIETA' PER AZIONI ."

ART.2

(Sede e durata)

La Società ha sede legale in Latina.

La durata della Società è a tempo indeterminato.

I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno centottanta giorni.

ART. 3

(Oggetto sociale)

3.1 La Società non ha fini di lucro ed opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia di Latina sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe e funzioni trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R. n° 23 del 25 febbraio 1992 e della L.R. n° 14 del 06 agosto 1999 nonché dei successivi atti attuativi. In stretta relazione con la Provincia di Latina, la Società svolge la funzione di strumento operativo anche per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dalla Provincia stessa e derivate da specifiche deleghe regionali. Più in generale la Società svolge una funzione di servizio a tutto il contesto provinciale: sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema universitario, sistema del privato sociale. In tal senso la Società opera finalizzando in primo

luogo la propria programmazione a quell'area di interventi formativi più direttamente indirizzati all'assolvimento di diritti/doveri quali: l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione e formazione, l'obbligo formativo previsto dalla tipologia contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie contrattuali, l'orientamento previsto dalle funzioni relative alle politiche del lavoro e come strumento di politica attiva e quant'altro previsto dalle normative vigenti e in divenire. La Società indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini, occupati e non, l'accesso a professioni non diversamente regolamentate da normative regionali o nazionali, ovvero per l'acquisizione di titoli che consentano l'esercizio di specifici mestieri. Inoltre potrà operare, in raccordo e collaborazione con altri organismi di natura pubblica o privata, per assolvere a specifiche richieste finalizzate a garantire forme di educazione e formazione continua e degli adulti, siano essi occupati che in cerca di occupazione. La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali.

3.2 Nell'attuazione di quanto sopra la Società, potrà altresì operare quale ente strumentale della Provincia di Latina per l'attuazione di specifici progetti di formazione professionale e di politiche del lavoro, anche integrati tra di loro.

3.3 La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

3.4 La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento. E' escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

3.5 La Società ricopre una funzione eminentemente attuativa. La Provincia esercita quindi in esclusiva tutte le funzioni conferite dalle normative vigenti.

ART. 4

(Capitale sociale ed azioni)

4.1 Il capitale sociale è di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) suddiviso in n° 1.000 (mille azioni).

4.2 Le azioni, pari a €120,00 ciascuna, sono nominative, indivisibili, conferiscono al possessore uguali diritti ed ognuna dà diritto ad un voto.

4.3 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.4 La quota di partecipazione al capitale sociale della Provincia di Latina non potrà in alcun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

4.5 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con maggioranza del 51% (cinquantuno per cento), sia in prima che in seconda convocazione, nel qual caso le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti alle condizioni ed ai termini stabiliti dalla stessa assemblea straordinaria dei soci e nel rispetto del limite stabilito al punto 4.4 e delle norme di legge; in caso di mancata o parziale sottoscrizione di esse, verranno offerte ad eventuali nuovi soci. Nel caso tali nuovi soci abbiano natura privata si applica quanto previsto al successivo punto 5.1

ART. 5

(Trasferimento delle azioni e diritto di prelazione)

5.1 Il trasferimento di parte delle azioni a Enti Pubblici è disposto previa deliberazione del Consiglio Provinciale, che approva contestualmente i patti parasociali. Il trasferimento delle azioni a privati è regolamentato da una procedura di evidenza pubblica per assicurare il previo confronto concorrenziale.

5.2 In caso di trasferimento delle azioni è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci. Il Socio che intenda cedere le proprie azioni ovvero trasferire i diritti di opzione sulle emittenti azioni, in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 4) del presente statuto, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che deve contenere:

- 1 – l'indicazione delle Azioni, nonché dei diritti di opzione che intende cedere;
- 2 – le generalità del potenziale acquirente;
- 3 – il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le Azioni verrebbero alienate.

5.3 Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci.

Questi ultimi, dovranno inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro giorni trenta dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata A.R., la comunicazione di risposta con l'indicazione che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'offerta.

5.4 L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal socio offerente. Non sono ammesse accettazioni parziali dell'offerta contenuta nell'offerta di prelazione.

5.5 In caso di ricevimento di due o più risposte, le azioni o i diritti verranno attribuite in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.

5.6 Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R., al socio offerente la comunicazione di risposta ricevuta, ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione.

5.7 Unitamente all'invio di detta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare, previa verifica delle condizioni di cui al precedente punto 5.6, al socio offerente la propria autorizzazione al perfezionamento del negozio con il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione ovvero con il terzo indicato nell'offerta di prelazione.

5.8 L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato entro sessanta giorni successivi al ricevimento dell'Autorizzazione.

5.9 Il socio offerente, entro giorni dieci dall'atto negoziale, dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione l'avvenuta stipula e nel contempo fornirne prova a mezzo di copia conforme dell'atto stesso.

5.10 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta la nullità degli atti di cessione delle azioni e di ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione del socio, con conseguente inefficacia ed inopponibilità degli stessi nei confronti della Società.

ART. 6

(Obbligazioni)

6.1 La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative o convertibili, per un importo complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, comunque, subordinatamente all'esistenza contabile di detti valori. Sono comunque fatte salve le deroghe ai suddetti limiti secondo le leggi vigenti..

ART. 7

(Contributi)

7.1 L'Assemblea ordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci di contributi, in denaro o in natura, da apportare in apposito fondo e destinati alla copertura delle spese di gestione o a coperture di perdite o effettuati in conto investimenti.

7.2 L'importo dei contributi, proporzionali al numero delle azioni possedute da ciascun socio,

caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente. La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata tramite lettera raccomandata A.R., telegramma o, comunque, con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza. Si dovrà, con lo stesso avviso, fissare anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i consiglieri e i componenti del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.3 L'assemblea straordinaria delibera, fatto salvo il disposto dell'art. 2369 c.c., sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

9.4 Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate da quei soci che, anche congiuntamente, possiedono azioni aventi diritto di voto pari al cinque per cento del capitale sociale.

ART. 10

(Presidenza dell'Assemblea)

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro componente dell'Assemblea designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

10.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non sia ovvero debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

ART. 11

(Competenze dell'Assemblea)

11.1 Oltre alle competenze che la legge riserva alle assemblee dei soci, questa è competente altresì per decisioni in merito a:

- investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o del budget approvati;
- acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili;
- assunzioni di partecipazioni ed interessenze;

ART. 12

(Intervento in assemblea)

12.1 L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 c.c. e successive modifiche ed integrazioni.

12.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

12.3 Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in Assemblea.

ART. 13

(Consiglio di Amministrazione)

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) a 4 (quattro), la cui nomina spetta all'Assemblea, tranne che per il primo Consiglio di Amministrazione, nominato con l'atto costitutivo.

13.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per causa di morte o comprovata rinuncia, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

13.4 Gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso spese sostenute in relazione della carica, nei limiti previsti dal piano tecnico economico e finanziario.

ART. 14

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Presidente della Provincia di Latina.

ART. 15

(Consiglio di Amministrazione)

15.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'Assemblea per previsione di legge o di Statuto.

ART. 16

(Direttore Generale e sue competenze)



16.1 Il Direttore Generale viene nominato dall'assemblea ordinaria dei soci e dura in carica secondo la durata del Consiglio di Amministrazione. Egli decade nel caso di scioglimento per qualsiasi causa del C.d.A. e deve essere nuovamente nominato dall'assemblea.

16.2 Nell'ambito delle funzioni a lui assegnate, il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione che potrà conferirgli, con specifiche attribuzioni, il potere di rappresentare la società all'estero nell'ambito della natura dei compiti affidatigli.

ART. 17

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

17.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o telefax indicanti l'ordine del giorno, spediti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione: in caso di comprovata urgenza, è sufficiente il preavviso di due giorni lavorativi.

17.2 Ogni sei mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.

17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quello più anziano d'età.

17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, anche mediante strumento di telepresenza in grado di poter identificare i videopartecipanti dai consiglieri presenti e la possibilità degli uni e degli altri di intervenire attivamente al dibattito.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare per specifica attribuzione, propri poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione, ad uno o più consiglieri come anche può conferire procure speciali o generali per determinati atti a terzi.

Art. 18

(Rappresentanza della Società)

18.1 Spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega conferita, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.: la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi e la



nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

ART. 19

(Collegio Sindacale)

19.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

19.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

19.3 Il primo collegio è nominato con l'atto costitutivo.

19.4 Il collegio sindacale assolve sia alle funzioni di vigilanza sia al controllo contabile della società, come previsto dalle disposizioni vigenti.

19.5 Le riunioni del collegio potranno avere luogo anche con mezzi telematici così come previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione al precedente art.15.

19.6 Al Collegio Sindacale sarà corrisposto annualmente un compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci per l'intero mandato, tenuto conto delle tariffe professionali dei rispettivi ordini di appartenenza.

ART. 20

(Bilancio)

20.1 L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

20.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione al bilancio, nonché dei documenti allegati richiesti dalla legge, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

20.3 Il bilancio di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione, previi gli adempimenti di legge, devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi centoventi giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

ART. 21

(Utili)

L'avanzo di gestione e/o eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, non potranno essere distribuiti, restando patrimonio della Società per il conseguimento degli scopi sociali.

ART.22

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di recesso o esclusione della Società il socio recedente ha diritto al solo rimborso della quota di capitale posseduto, al suo valore nominale. Addivenendosi allo scioglimento della Società, per sopravvenuto conseguimento degli scopi sociali o per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta oppure l'Assemblea non sia stata convocata, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del tribunale, su istanza del Consiglio di Amministrazione in carica, o anche singolarmente da ciascun componente, o su proposizione del socio più diligente o dei Sindaci. In conseguenza delle variazioni apportate al presente Statuto in sede di assemblea straordinaria svolta in conformità ed a seguito dei Decreti Legislativi n° 5 e 6 del 17 gennaio 2003, n° 37 del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente alla modifica della durata della Società ed alla clausola di gradimento in caso di alienazione di partecipazioni, è riconosciuta ai Soci la facoltà di recedere della Società con un preavviso di almeno centottanta giorni (cfr. art. 2437 C.C.), qualora non abbiano concorso all'approvazione delle anzidette norme, anche disgiuntamente; sono fatte salve e confermate le clausole di recesso di cui agli Articoli 2 e 5 del presente Statuto e delle altre previste a norma di legge.

ART. 23

(Disposizioni generali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società.



